

DIRETTIVA 97/77/CE DEL CONSIGLIO**del 16 dicembre 1997****che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, in particolare del mercato della carne suina, bovina, ovina e caprina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio della produzione e delle previsioni di produzione di carne suina, bovina, ovina e caprina;

considerando che le direttive 93/23/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini ⁽³⁾, 93/24/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini ⁽⁴⁾ e 93/25/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini ⁽⁵⁾ regolano la frequenza delle indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini, bovini, di ovini e caprini;

considerando che occorre adattare i periodi di riferimento per utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili per le indagini svolte nel settore agricolo;

considerando che occorre ridurre per le aziende agricole l'entità del lavoro connessa con l'esecuzione delle indagini statistiche;

considerando che occorre sincronizzare, per quanto possibile, le diverse indagini statistiche del settore agricolo;

considerando che in alcuni Stati membri la consistenza dei differenti patrimoni rappresenta soltanto una parte modesta del patrimonio della Comunità; che, pertanto, tali Stati membri possono beneficiare di alcune deroghe,

⁽¹⁾ GU C 288 del 23. 9. 1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 339 del 10. 11. 1997.

⁽³⁾ GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 5. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 10. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

Articolo 1

La direttiva 93/23/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente;

«Su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi possono essere autorizzati ad effettuare un'unica indagine una volta all'anno, vale a dire in uno dei periodi dei mesi di aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre. Se l'indagine è effettuata in uno dei periodi dei mesi di aprile, maggio/giugno o agosto, essi inviano alla Commissione una stima della consistenza del patrimonio suino entro i primi giorni di dicembre dello stesso anno.»

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad effettuare soltanto due indagini all'anno, con un intervallo di sei mesi, vale a dire nei mesi di maggio/giugno e novembre/dicembre. Tale autorizzazione è concessa soltanto alla condizione che essi applichino metodi appropriati che salvaguardino la qualità delle previsioni di cui all'articolo 12. All'atto della formulazione della richiesta va presentata un'adeguata documentazione metodologica.

5. Gli Stati membri che effettuano oltre tre indagini all'anno fissano le date di due delle loro indagini tenendo conto dei periodi di cui al paragrafo 4, con un margine di tre giorni.»

2) All'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

«3. Gli Stati membri autorizzati a svolgere due indagini all'anno trasmettono alla Commissione i risultati provvisori delle indagini, comprese le stime complementari:

- per l'indagine di maggio/giugno, anteriormente al 15 agosto dello stesso anno,
- per l'indagine di novembre/dicembre, anteriormente al 15 febbraio dell'anno seguente.

Gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi, che sono autorizzati a svolgere un'unica indagine all'anno e non effettuano tale indagine nel periodo di novembre/dicembre, trasmettono le stime di dicembre entro il 15 febbraio dell'anno seguente.